

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA  
DELL'IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE  
VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA 2020  
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE anno 2020**

Premesso che:

- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, al comma 3-sexies, prevede che i contratti integrativi sottoscritti dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, stesso decreto debbano essere corredati di una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa certificata dai competenti organi di controllo;
- l'obiettivo della contrattazione decentrata è quello di un riconoscimento economico ai dipendenti, a fronte di accertati incrementi di produttività, di qualità, di efficienza e di efficacia da parte degli stessi, utilizzando criteri di equità e trasparenza;

Visti i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 11.12.2018 che ha nominato i componenti della delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI);
- Vista la deliberazione n.119 del 18/12/2020 con la quale la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la negoziazione della presente ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI);
- vista la determinazione n.82/895 del 09/12/2020 dell'Area Economico finanziaria e tributi con la quale è stato determinato il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020;
- l'intesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e all'utilizzo del salario accessorio 2020 raggiunta, ai sensi dell'art.5 del CCNL 01/04/1999, in data 21 dicembre 2020 dalla delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con la RSU;

Nella costituzione del Fondo l'ente ha tenuto conto dei seguenti vincoli:

- disposizioni contrattuali sopra citate;
- compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli del bilancio di previsione 2020 nel rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 3, comma 5 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014)
- rispetto dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica;
- articolo 9, comma 2 – bis del decreto legge n. 78 /2010, convertito nella legge n. 122/2010 e articolo 1, comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208 che hanno disciplinato la costituzione dei fondi degli anni 2010-2016, base di riferimento per la costituzione dei fondi degli anni successivi;

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate" destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività e che prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017;

Considerato che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile

annualmente con importi variabili di anno in anno e che in particolare il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

**RICHIAMATA** integralmente la propria determinazione RG n. 880 del 11/12/2018, di costituzione definitiva del Fondo 2018 nella quale è stato determinato l'importo del Fondo consolidato anno 2017 in € 69.483,32 comprensivo dell'aumento delle risorse ex Art.32, comma 7 CCNL 22/1/2004 – alte professionalità (€1.839,64) che, ai sensi dell'art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

**CONSIDERATO** che il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate dall'annualità 2019, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;
- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2018;

**VISTO** il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 il quale prevede all'art. 23 comma 2 che a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Tutto quanto sopra premesso, si dà atto che le risorse finanziarie da destinare per l'anno 2019 alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, indicate come **RISORSE DECENTRATE**, si concretizzano nel prospetto che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO – RISORSE FISSE		EURO
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018	Unico importo consolidato anno 2016 e 2017 al netto della decurtazione per personale cessato di cui all'art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, L.	69.483,32

	147/2013 aumentato delle risorse ex Art. 32, comma 7, CCNL 22.1.2004 - alte professionalità (€1.839,64)	
Art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 21.5.2018	Quota €83,20 personale in servizio al 31/12/2015	2.246,40
Art. 67, comma 2, lettera b) CCNL 21.5.2018	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	€ 1.238,79
Art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.5.2018	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	0,00
Art. 67, comma 2, lettera g) CCNL 21.5.2018	Incremento per riduzione stabile del fondo per lavoro straordinario	3.000,00
Art.23, comma 2. D.Lgs.75/2017	Decurtazione riallineamento importo 2016	- 4.840,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 71.128,51</b>

Le risorse sopra calcolate finanziano:

DESTINAZIONE DEL FONDO – RISORSE STABILI E STORICHE		EURO
Indennità di comparto	CCNL 2004 art. 33	10.475,84
Progressioni orizzontali storicizzate	CCNL 2004 art. 34	35.210,69
<b>TOTALE</b>		<b>45.686,53</b>

La parte stabile 2019 residua è dunque **€ 25.441,98**

Le parti hanno concordato che il residuo della parte stabile sopra esposta finanziaria l'istituto delle progressioni orizzontali, istituto che sarà applicato secondo i criteri del CCI vigente, come segue:

50% degli aventi diritto (n.8) di categoria B, quindi n.4

50% degli aventi diritto (n.5) di categoria C, quindi n.2

50% degli aventi diritto (n.4) di categoria D, quindi n.2

Costo determinato, in via provvisoria, nella misura massima ipotizzabile **€ 7.000,00**

L'economia di parte stabile del fondo, dopo il finanziamento degli istituti sopra evidenziati di €. **18.441,98** andrà a finanziare la parte variabile del fondo 2020;

Le parti, inoltre, hanno verificato che sono ulteriormente disponibili le seguenti risorse finanziarie:

- economia parte stabile 2019  
(art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018) € 18.266,10
- economia lavoro straordinario 2019  
(art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 21.5.2018) € 4.613,92

Considerato ulteriormente l'inserimento dei nuovi istituti contrattuali che le parti concordano di contemplare nei termini che seguono:

- **Ai sensi dell'art. 56 quinquies**, essendo il servizio del personale addetto alla polizia locale svolto in maniera promiscua tra servizi esterni e servizi interni si stabilisce l'indennità prevista contrattualmente nella misura minima pari ad €. 1,00 per effettivo giorno di presenza in servizio;
- **Ai sensi dell'art. 70 quinquies** del CCNL 21.5.2018 e dell'art. 9 del CCI del Comune di Castel di Lama, **per l'anno 2020**, in relazione alle risorse disponibili si individuano le seguenti fasce:
  - Categoria C minimo €. 800,00 massimo €. 1.500,00
  - Categoria D minimo €. 1000,00 massimo €. 3.000,00E pertanto vengono assegnate le seguenti risorse:

- Area Contabile € 3.000,00
- Area Tecnica € 7.500,00

Le risorse assegnate saranno ripartite tra il personale individuato dai rispettivi Responsabili, secondo quanto stabilito da apposito regolamento in via di predisposizione;

Tutto quanto sopra premesso, le risorse come analiticamente descritte verranno come di seguito utilizzate:

DESTINAZIONE FONDO – RISORSE VARIABILI		EURO
Indennità di rischio		1.600,00
Indennità di reperibilità		1.818,78
Indennità di turno della Polizia Municipale		3.700,00
Indennità Stato Civile		700,00
Indennità messi notificatori		700,00
Indennità maneggio valori		500,00

Indennità servizio esterno		600,00
Indennità specifiche responsabilità		10.500,00
Compensi progetti produttività - performance organizzative ed individuali		15.000,00
TOTALE		35.118,78

e, altresì, l'importo di € **6.203,22** quale economia del fondo di produttività parte stabile 2020 confluirà nel fondo 2021 costituendone la parte variabile, così come da vigente normativa contrattuale.

Infine le delegazioni hanno danno atto che lo stanziamento per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario 2020, per effetto della riduzione ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera g), come già sopra esposto, è sempre rideterminato in Euro **9.904,08**, ed è stato liquidato per € 3.523,06 per il periodo gennaio-settembre 2020.

Il fondo trova finanziamento,

- nel capitolo n. 685 e seguenti per gli oneri riflessi ed Irap del Bilancio di previsione 2020-2022 e confluirà nel FPV come previsto dalla normativa.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In sintesi, le parti intendono perseguire l'obiettivo di un miglioramento dell'attività dell'ente in termini di efficienza e di efficacia ed una corretta attivazione dei meccanismi di incentivazione del personale dipendente.

Nelle contrattazioni decentrate svolte negli ultimi anni le scelte dell'Amministrazione, in accordo con l'RSU, sono state rivolte a riconoscere ai dipendenti compensi di natura accessoria legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e alla assunzione di specifiche responsabilità. In particolare, relativamente ai compensi previsti dall'art. 15 CCNL 1.4.1999 in ciascuna Area i responsabili hanno formalmente attribuito gli obiettivi di gruppo al personale loro assegnato e su indicazione dell'amministrazione sono altresì stati individuati alcuni obiettivi di produttività individuali.

Come si rileva, le parti hanno scelto di destinare le risorse decentrate di parte variabile al finanziamento delle indennità previste dagli artt. 22, 23 e 24 del CCNL del 14.09.2000 e dall'art. 41 del CCNL 22.01.2004, da liquidarsi da parte degli Uffici competenti alla luce della normativa legislativa e contrattuale vigente. Le parti hanno confermato gli importi delle suddette indennità (rischio, turnazione, reperibilità, festivo) come avvenuto in anni precedenti.

### CONCLUSIONI


Al fine del controllo di competenza volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio comunale, si trasmette:

- la preintesa sottoscritta dalle parti;
- il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili;
- la presente relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Si chiede, se possibile, di comunicare espressamente la risultanza del controllo eseguito. In mancanza, ricordiamo che, trascorsi quindici giorni senza che siano pervenuti rilievi, il contratto potrà essere sottoscritto.

Il Responsabile dell' Area Finanziaria





Il Responsabile dell' Area Amministrativa

